

APPROVATO CON DEL. N. 1 DEL 25.1.93 -

COMUNE DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

## I N D I C E

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

art. 1 - Competenza	pag. 1
art. 2 - Responsabilità	pag. 1
art. 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi	pag. 1
art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 2

### CAPO I

#### DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

art. 5 - Dichiarazione di morte	pag. 3
art. 6 - Adempimenti dell'Ufficio	pag. 3
art. 7 - Denuncia della causa di morte	pag. 4
art. 8 - Accertamenti necroscopici	pag. 4
art. 9 - Referto dell'Autorità Giudiziaria	pag. 5
art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane	pag. 5

### CAPO II

#### OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

art. 11 - Termini	pag. 6
art. 12 - Provvidenze nel periodo di osservazione	pag. 6
art. 13 - Locali di osservazione	pag. 6
art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.	pag. 7
art. 15 - Riscontro diagnostico	pag. 8
art. 16 - Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio	pag. 8
art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici	pag. 8
art. 18 - Autopsie e trattamenti conservativi	pag. 9

### CAPO III

#### FERETRI

art. 19 - Feretro individuale - Deposizione	pag. 10
art. 20 - Chiusura del feretro	pag. 10
art. 21 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	pag. 10
art. 22 - Fornitura feretri	pag. 11
art. 23 - Verifica feretri	pag. 11
art. 24 - Targhetta di riconoscimento	pag. 12

### CAPO IV

#### TRASPORTI FUNEBRI

art. 25 - Esclusiva del servizio	pag. 13
art. 26 - Eccezioni al diritto di esclusiva	pag. 13
art. 27 - Consistenza del trasporto e percorso	pag. 13
art. 28 - Trasporti gratuiti e a pagamento	pag. 14
art. 29 - Vetture, classi, manutenzione	pag. 14
art. 30 - Orario dei trasporti	pag. 15
art. 31 - Compiti dei necrofori	pag. 15
art. 32 - Riti religiosi connessi ai trasporti funebri	pag. 15
art. 33 - Trasporti non in sede di funerale	pag. 16

art. 34 - Morti per malattie infettive - Radioattività	pag. 16
art. 35 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 16
art. 36 - Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 17
art. 37 - Norme generali per i trasporti	pag. 17
art. 38 - Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio	pag. 18
art. 39 - Trasporto di resti e di ceneri	pag. 18

#### CAPO V

<u>CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE</u>	pag. 19
art. 40 - Disposizioni generali	
art. 41 - Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori dal cimitero	pag. 19
art. 42 - Ammissione nel cimitero	pag. 20
art. 43 - Ammissione nei reparti acattolici	pag. 20
art. 44 - Ammissione nel reparto nati morti ecc.	pag. 20
art. 45 - Ammissione nei cimiteri delle frazioni	pag. 20
art. 46 - Sepolture comuni per inumazione	pag. 21
art. 47 - Cippo	pag. 21
art. 48 - Sepolture per tumulazione	pag. 21
art. 49 - Sepolture private	pag. 22
art. 50 - Deposito in loculi provvisori	pag. 22
art. 51 - Sistemazione definitiva - Rimborsi	pag. 22
art. 52 - Camera mortuaria	pag. 23
art. 53 - Sala per autopsie	pag. 23
art. 54 - Ossuario comune	pag. 23
art. 55 - Soppressione del cimitero	pag. 23
art. 56 - Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria	pag. 24
art. 57 - Zona di rispetto	pag. 24
art. 58 - Planimetria	pag. 24

#### CAPO VI

<u>ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE</u>	pag. 25
art. 59 - Esumazione ordinaria	pag. 25
art. 60 - Avvisi di scadenza ordinaria	pag. 25
art. 61 - Esumazione straordinaria	pag. 25
art. 62 - Estumulazioni	pag. 26
art. 63 - Esumazioni - Modalità operative	pag. 26
art. 64 - Operazioni vietate - Denuncia	pag. 27
art. 65 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento	pag. 27
art. 66 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali	pag. 27
art. 67 - Salme aventi oggetti da recuperare	pag. 28
art. 68 - Disponibilità dei materiali	pag. 28

#### CAPO VII

<u>CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE</u>	
A) <u>CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE</u>	
art. 69 - Colombari per salme - Colombari per urne cinerarie - Cellette ossario	pag. 29
art. 70 - Manutenzione dei colombari e delle cellette Sistemazione e manutenzione coprifossa	pag. 30

art. 71 - Decadenza concessioni colombari (o loculi) e cellette ossario - Sistemazione delle salme e dei resti mortali	pag. 31 pag. 31
art. 72 - Rinnovo concessioni	
art. 73 - Rinuncia di colombari (o loculi) - Retrocessioni e rimborsi - Cellette ossario	pag. 31
B) SEPOLTURE IN CRIPTE O IN EDICOLE FUNERARIE	pag. 32
art. 74 - Modalità di concessione	pag. 33
art. 75 - Durata della concessione - Rinnovo	
art. 76 - Progetto - Costruzione delle opere - Termine - Limite di impiego dell'area - Ristrutturazioni e riattamenti	pag. 33
art. 77 - Sepolture di famiglia per inumazione	pag. 34
art. 78 - Manutenzione sepolture private	pag. 35
art. 79 - Avanti diritto	pag. 35
art. 80 - Ricordi funebri	pag. 37
art. 81 - Estumulazione ed esumazione - Vincolo	pag. 37
art. 82 - Diritto d'uso - Divieto di cessione dei diritti d'uso	pag. 37
art. 83 - Concessione aree supplementari e concessione di sopraelevazioni di cripte esistenti	pag. 38
art. 84 - Retrocessione al Comune di aree sepolcrali; di cripte (o tombe); di edicole (o cappelle); di loculi	pag. 39
art. 85 - Recupero di aree o cripte (tombe) o edicole (cappelle) a favore del Comune	pag. 40 pag. 41
art. 86 - Decadenza - Revoca - Estinzione	
art. 87 - Divisione ed assegnazione specifica dei loculi	pag. 41 pag. 42
art. 88 - Disponibilità dei materiali	
art. 89 - Fascicoli o registri per sepolture di famiglia	pag. 42
art. 90 - Numero di identificazione delle cripte e delle edicole	pag. 42

#### CAPO VIII

##### CREMAZIONE

art. 91 - Costruzione ed esercizio del crematorio	pag. 43
art. 92 - Richiesta della cremazione	pag. 43
art. 93 - Termini	pag. 44
art. 94 - Cremazione stranieri	pag. 44
art. 95 - Modalità per la cremazione	pag. 44
art. 96 - Urna cineraria	pag. 44
art. 97 - Verbale di consegna - Registro	pag. 45

#### CAPO IX

##### POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

art. 98 - Orario	pag. 46
art. 99 - Divieto di ingresso	pag. 46
art. 100 - Riti religiosi nel cimitero	pag. 46
art. 101 - Circolazione veicoli	pag. 46
art. 102 - Divieti speciali	pag. 47
art. 103 - Epigrafi	pag. 47
art. 104 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	pag. 48
art. 105 - Lapidi, ricordi, fotografie	pag. 48

## CAPO X

### PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

art. 106 - Direttore del Cimitero - Compiti	pag. 49
art. 107 - Interratori (o seppellitori o operatori cimiteriali)	pag. 49
art. 108 - Portieri (o custodi)	pag. 49
art. 109 - Giardinieri (o operatori ecologici)	pag. 50
art. 110 - Necrofori	pag. 50
art. 111 - Doveri specifici del personale cimiteriale	pag. 50

## CAPO XI

### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

art. 112 - Registro imprese - Permesso di costruzione	pag. 51
art. 113 - Limiti di attività	pag. 51
art. 114 - Permesso di costruzione	pag. 51
art. 115 - Responsabilità	pag. 52
art. 116 - Recinzione aree - Materiali di scavo	pag. 52
art. 117 - Introduzione e deposito materiali	pag. 52
art. 118 - Orario di lavoro	pag. 52
art. 119 - Sospensione dei lavori	pag. 53
art. 120 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione	pag. 53
art. 121 - Lavori ed interventi di ordinaria manutenzione	pag. 53
art. 122 - Vigilanza - Collaudo	pag. 54
art. 123 - Ornamentazione sepolture	pag. 54

## CAPO XII

### IMPRESE POMPE FUNEBRI

art. 124 - Funzioni - Licenza	pag. 55
art. 125 - Attività - Veicoli - Locali	pag. 55
art. 126 - Divieti	pag. 55
art. 127 - Sospensione - Revoca	pag. 56

## CAPO XIII

### DISPOSIZIONI VARIE

art. 128 - Decesso su navi e aeromobili	pag. 57
art. 129 - Lampade votive	pag. 57
art. 130 - Sanzioni	pag. 57
art. 131 - Abrogazione precedenti disposizioni - Decorrenza regolamento	pag. 57

CIMITERO DI BILLIEMME

CIMITERO DI CAPPUCCINI

CIMITERO DI BRAROLA

Specificazione campi, reparti e padiglioni

---

## CIMITERO DI BILLIEMME

Il Cimitero di Billiemme comprende i sottospecificati reparti:

- CAMPO SANTO AMPLIAMENTO (primo settore che si presenta dopo l'ingresso principale) composto da:
  - campo San Limenio - lato Epistola - (sulla destra);
  - campo San Duscolio - lato Vangelo - (sulla sinistra) - comprendente i quadranti A - B - C - D;  
oltre che dalle aree perimetrali lungo i muri di cinta e prospicienti sui viali;
- CAMPO SANTO VECCHIO (secondo settore che si presenta dopo l'ingresso principale) composto da:
  - arco coperto - lato Vangelo e lato Epistola - (portici che si trovano sulla sinistra);
  - arco scoperto - lato Vangelo e lato Epistola - (verso i portici citati);
  - quadrato San Wermondo - lato Vangelo - (1° campo sulla destra);
  - quadrato Beato Amedeo - lato Epistola - (2° campo sulla destra);
  - quadrato Teonesto - lato Vangelo - (1° campo sulla sinistra);
  - quadrato San Emiliano - lato Epistola - (2° campo sulla sinistra);
  - reparto S.S. Innocenti - lato Vangelo - (1° campo sulla sinistra a ridosso dei portici);
  - reparto San Eusebio - lato Epistola - (2° campo sulla sinistra a ridosso dei portici);  
oltre che dalle aree perimetrali lungo il muro di cinta e prospicienti ai viali;
  - Padiglione San Guglielmo (a ridosso del muro di cinta - sulla destra) - disposto a colombari;
  - Padiglione San Giovanni (sulla sinistra all'inizio dei portici) - disposto a cellette ossario;
  - Padiglione San Matteo - lato Epistola (sulla sinistra al termine dei portici) - disposto a colombari e cellette ossario;
  - Padiglione Santo Stefano - (a sinistra ed a destra della Cappella sotto i portici) - lato Vangelo e lato Epistola - disposto a colombari;
  - Padiglione San Giuseppe - lato Epistola - (sulla sinistra del Gran Viale - verso magazzini) disposto a colombari e a cellette ossario.
- CAMPO SANTO NUOVO (terzo settore che si presenta dopo l'ingresso principale) composto da:
  - arco coperto - lato Vangelo e lato Epistola - (portici che si trovano sulla sinistra);
  - arco scoperto - lato Vangelo e lato Epistola - (verso i portici citati);
  - quadrato San Onorato - lato Vangelo - (1° campo sulla destra);
  - quadrato San Albino - lato Epistola - (2° campo sulla destra);
  - quadrato San Fortunato - lato Vangelo - (1° campo sulla sinistra);
  - quadrato San Flaviano - lato Epistola - (2° campo sulla sinistra);
  - reparto Santa Ugolina - lato Vangelo - (1° campo a sinistra a ridosso dei portici);
  - reparto San Alberto - lato Epistola - (2° campo a sinistra a ridosso dei portici); oltre che dalle aree perimetrali lungo il muro di cinta e prospicienti ai viali;

- Padiglione San Marco - lato Vangelo - (sulla sinistra all'inizio dei portici) disposto a colombari ed a cellette ossario;
- Padiglione San Giovanni Bosco - lato Epistola - (sulla sinistra sotto i portici in prossimità della Cappella Metropolitana) disposto a colombari;
- Padiglione San Paolo - lato Epistola - (sulla sinistra al termine dei portici) disposto a colombari;
- Padiglione San Luca - lato Epistola - (sulla sinistra al termine dei portici) disposto a colombari ed a cellette ossario;
- Padiglione Santa Caterina - (sulla destra a ridosso del muro di cinta - a scavalco lato Vangelo e lato Epistola) disposto a cellette ossario;
- Padiglione San Benedetto - lato Epistola - (sulla destra a ridosso del muro di cinta - angolo confinante con il Campo Santo Nuovo Ampliamento) disposto a colombari;
- Padiglione San Pietro - lato Vangelo - (sulla destra del Gran Viale - verso magazzini) disposto a colombari ed a cellette ossario.

A ridosso del muro di cinta trovasi ubicato il campo per la sepoltura di acattolici. (Muro di cinta a sinistra confinante con i magazzini).

Tra il Campo Santo Vecchio e il Campo Santo Nuovo - sul lato destro (lungo strada provinciale) - lato Epistola e lato Vangelo - prospiciente sul Gran Viale - sorge il Padiglione San Francesco - disposto a colombari.

I citati Campi sono dotati di cancello d'accesso che viene utilizzato solo in certe occasioni e ricorrenze.

- CAMPO SANTO NUOVO AMPLIAMENTO (quarto settore che si presenta dopo l'ingresso principale) composto da:

- reparto C - lato Vangelo - (1° campo sulla destra);
  - reparto F - lato Epistola - (2° campo sulla destra);
  - reparto B - lato Vangelo - (1° campo sulla sinistra);
  - reparto A - lato Vangelo - (1° campo a ridosso del Padiglione Esedra);
  - reparto E - lato Epistola - (2° campo sulla sinistra);
  - reparto D - lato Epistola - (2° campo a ridosso del Padiglione Esedra);
- oltre che dalle aree perimetrali lungo il muro di cinta e prospicienti ai viali;
- Padiglione Esedra - a sinistra - emiciclo completo verso il muro di cinta - disposto a colombari ed a cellette ossario;
  - Padiglione Santa Rita - lato Vangelo - a destra - lungo il muro di cinta strada provinciale - angolo confinante con il Campo Santo Nuovo - disposto a colombari.

Detto Campo Santo Nuovo Ampliamento è dotato di accesso diretto che si presenta quale secondo ingresso al Cimitero di Billiemme.



## CIMITERO DI CAPPUCCINI

Il Cimitero di Cappuccini comprende i sottospecificati reparti:

- CAMPO SANTO VECCHIO - a sinistra del Viale d'ingresso - lato Vangelo e lato Epistola - aree interne e perimetrali -;
  - padiglione cellette ossario a ridosso del muro di cinta verso l'esterno - ingresso cimitero;
  - padiglione loculi a colombario a ridosso muro di divisione con il Campo Santo Nuovo Ampliamento.
  
- CAMPO SANTO AMPLIAMENTO - a destra del Viale d'ingresso - lato Vangelo e lato Epistola - aree interne e perimetrali -;
  - padiglione cellette ossario a ridosso del muro di cinta verso l'esterno - ingresso cimitero;
  - padiglione cellette ossario ubicato nell'angolo del muro di cinta verso l'esterno - ingresso cimitero.
  
- CAMPO SANTO NUOVO AMPLIAMENTO - a sinistra del Viale d'ingresso - lato Vangelo -  
- a destra del Viale d'ingresso - lato Epistola
  - padiglione a colombari - a ridosso del muro di cinta prospiciente al Viale d'ingresso.

---

## CIMITERO DI BRAROLA

---

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## Articolo 1

Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto, per quanto di competenza, del R.D. 4/2/1915 n° 148 "T.U. della Legge Comunale e Provinciale"; del R.D. 27/7/1934 n° 1265 "Approvazione del T.U. delle Leggi Sanitarie"; del D.P.R. 10/9/1990 n°285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e della Legge 8/6/1990 n°142 "Nuovo ordinamento delle autonomie locali", nonché del prescritto Statuto del Comune di Vercelli.

In assunzione a quanto disposto dall'art. 3 - ultimo comma - del punto 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23/10/1992, n. 421" che determina che è "soppressa la figura del coordinatore sanitario", (ricorrente nel testo del D.P.R. 10/9/1990 n. 285), nel presente regolamento tale figura viene sostituita ed indicata dizionalmente con "l'USL" (Unità Sanitaria Locale).

Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di Legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

L'USL vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlativi organi di esecuzione, costituiti dalla Direzione dei servizi funebri e del cimitero, di cui all'art. 106 del presente regolamento.

Artt. 51 e 52 Reg. P.M.

## Articolo 2

Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, loculi, colombari, ecc.

## Articolo 3

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto

in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

#### Articolo 4

##### Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del Regolamento Polizia Mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno; (art. 60)
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

## CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

## Articolo 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 138 e scgg. Ord. S.C.; art. 1 Reg. P.M.

## Articolo 6

Adempimenti dell'ufficio

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove ~~gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli art. 7 e 8 e successivi.~~

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 13) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 140 Ord. S.C.

## Articolo 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Copia della scheda di morte viene inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. (art. 1 - punto 7 - D.P.R. 10/9/1990 n. 285).

Tale scheda ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno che sia compilata prima di quest'ultima.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del Reg. P.M.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.

Se alla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Unità Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Artt. 1 e 18 Reg. P.M.

## Articolo 8

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze dell'Unità Sanitaria Locale, da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da un suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udita l'Unità Sanitaria Locale, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Articolo 9

Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale e a quella di pubblica sicurezza.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Artt. 3 e 38 Reg. P.M.; art. 143 Ord. S.C.

Articolo 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza. Inoltre il Sindaco provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla-osta per il seppellimento.

Art. 5 Reg. P.M.

## CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

## Articolo 11

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici e mediante l'ausilio di elettrocardiografo; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco, da parte dell'Unità Sanitaria Locale.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Artt. 8, 9 e 10 del Reg. P.M.

## Articolo 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, nè essere vestito, nè collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, l'USL prescrive le speciali misure cautelative.

Artt. 11 e 12 Reg. P.M.

## Articolo 13

Locali di osservazione

Il Comune deve disporre di apposito locale, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 6).

L'ammissione è disposta dall'Unità Sanitaria Locale o dall'Autorità Giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 33.

Nei locali di osservazione può essere vietata la presenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico od autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale in relazione all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Artt. 12, 13, 14 e 15 Reg. P.M.

#### Articolo 14

##### Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

- 1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
- 2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane.
- 3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti di concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'USL e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come agli artt. 33 e 44 che seguono.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 e 7 Reg. P.M.; artt. 141 e 142 Ord. S.C.



## Articolo 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico é effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte dell'Unità Sanitaria Locale.

Quando risulta che la causa di morte é stata malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predotta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

## Articolo 16

Rilascio di cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alla sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari l'USL può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

## Articolo 17

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n°644, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n°409.

Articolo 18

Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo dell'USL.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, (art. 48 Reg. P.M.), è eseguito dall'USL o da personale tecnico delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del Reg. P.M.

Artt. 45, - 47 e 48 Reg. P.M.

## CAPO III

FERETRI

## Articolo 19

Feretro individuale - Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Artt. 18, 74 e 77 Reg. P.M.

## Articolo 20

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

## Articolo 21

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura e cioè:

- a) per inumazione: il feretro deve essere di legno dello spessore non inferiore a cm 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M.;
- b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta, edicola funeraria, colombario: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. P.M.;
- c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la

duplice cassa, come alla lettera b) precedente;

d) per trasporti brevi: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 Km., è sufficiente il feretro in legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune o dall'estero, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro o tagli di opportune dimensioni.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Tutti i feretri devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Artt. 30, 75 e 88 Reg. P.M.

## Articolo 22

### Fornitura feretri

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente, lett. a), per salme di persone bisognose.

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per le sepolture in tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie, colombari e simili, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

## Articolo 23

### Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 24

Targhetta di riconoscimento

Su piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi (ovviamente con la specificazione: "sconosciuta").

## CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

## Articolo 25

Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della Legge 15 ottobre 1925 n°2578 e dell'art. 19 del Reg. P.M. ed esercitato in economia o in appalto.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedale, alberghi, ecc. alla abitazione del defunto.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'art. 33, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

Il trasporto funebre è soggetto a pagamento in base a tariffa.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto - carro, personale - non anche alla provvista del feretro; inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (ved. art. 39 che segue).

L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla sul servizio, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari.

Artt. 16 e 19 Reg. P.M.

## Articolo 26

Eccezioni al diritto di esclusiva

Le Amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme di militari con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in esenzione dal versamento di ogni diritto o tariffa.

Art. 19 Reg. P.M.

## Articolo 27

Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo alla chiesa, con sosta per le esequie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza o con corteo, e, con l'itinerario più breve o autorizzato in deroga, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Il percorso è di esclusiva scelta dell'Ufficio Comunale preposto che lo stabilisce con la dovuta attenzione rivolta sia alle condizioni di viabilità più agevoli, sia a quelle che presentano maggior speditezza, sia a quelle che permettono di percorrere il tragitto in minor tempo.

Ogni deroga deve essere autorizzata, per iscritto, dall'Ufficio citato e deve essere di assoluta straordinarietà e adeguatamente motivata.

Se il funerale è in forma civile verrà indicato il luogo ove avrà luogo lo scioglimento dell'eventuale corteo.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo nè sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie, nella cappella (nella specie nella Chiesa dei Frati Francescani di Billiemme), od onoranze.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; eccezionalmente nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

E' fatto divieto introdurre bandiere o stendardi di partiti politici e di organizzazioni sindacali; nonchè tenere all'interno discorsi o comizi.

Non è ammessa alcun tipo di banda musicale.

E' ammessa la bandiera nazionale.

E' pure ammesso il drappo tricolore a copertura del feretro.

Possono essere ammessi, se precedentemente autorizzati dal Sindaco, gonfaloni, stendardi e bandiere di associazioni patriottiche, d'arma, religiose e sportive, nonchè eventuali drappi o simili a copertura del feretro.

Per il trasporto a spalla del feretro necessita autorizzazione del Sindaco.

Art. 22 Reg. P.M.

#### Articolo 28

##### Trasporti gratuiti ed a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo tariffa, quando la salma è destinata alle sepolture private o all'inumazione in campi comuni;
- b) gratuiti, a carico del Comune, in caso di indigenti, adottando comunque un servizio decoroso;

Art. 16 Reg. P.M

#### Articolo 29

##### Vetture, classi, manutenzione

~~Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.~~

Le vetture sono riconosciute idonee alla funzione dall'Unità Sanitaria Locale; devono essere: interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile o disinfettabile; sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Unità Sanitaria Locale, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

Art. 20 Reg. P.M.

## Articolo 30

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse stabilite dal Sindaco.

E' opportuno prevedere funerali sia al mattino sia al pomeriggio, specialmente nelle stagioni autunnali ed invernali che comportano difficoltà di trasferimenti stante le condizioni climatiche ed atmosferiche particolarmente atte a creare disagi di varia natura.

Entro tali termini è fissato l'orario dei singoli trasporti dalla Direzione cimiteri, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti di servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta, in via eccezionale e con l'autorizzazione del Sindaco, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto e di personale, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate.

Art. 22 Reg. P.M.

## Articolo 31

Compiti dei necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'articolo 110; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'autorizzazione di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita alla Direzione.

Art. 23 Reg. P.M.

## Articolo 32

Riti religiosi connessi ai trasporti funebri

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla cerimonia religiosa delle esequie.

Eccezionalmente, previa autorizzazione del Sindaco, il feretro può essere trasportato, esposto e sostare in chiesa per una durata di tempo maggiore, comunque da specificarsi.

Il rito funebre avviene, a richiesta dei familiari o di chi avente titolo, presso la Chiesa prescelta, identificantesi generalmente o nella Chiesa presso l'Ospedale (per i decessi qui avvenuti) o nella Chiesa Parrocchiale di appartenenza. E', tuttavia, impegno ad osservare adeguatamente i tempi previsti sia nei trasferimenti sia nelle funzioni onde non creare scompensi e ritardi agli altri interventi funebri in programma.



## Articolo 33

Trasporti non in sede di funerale

- a) il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.
- b) se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentita l'Unità Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

- c) in egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Artt. 17 e 19 Reg. P.M.

## Articolo 34

Morti per malattie infettive - radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'USL.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risulteranno portatrici di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 Reg. P.M.

## Articolo 35

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda, con allegati i certificati di morte e dell'Unità Sanitaria Locale, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del Reg. P.M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Artt. 24, 25 e 26 Reg. P.M.

### Articolo 36

#### Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1369 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Reg. di P.M.; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Reg. di P.M. precitato.

### Articolo 37

#### Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Reg. P.M. e del precedente art. 21; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile con il mezzo di trasporto prescelto dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compiersi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.

Artt. 19, 32 e 34 del Reg. P.M.

Articolo 38

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere ubicata in località individuata con provvedimento del Sindaco e deve essere opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme dei regolamenti locali.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature é accertata dall'USL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Art. 21 del Reg. P.M.

Articolo 39

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Reg. P.M. se il trasporto é per o da Stato estero.

Non é soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto (data di morte) o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Artt. 24 e 36 Reg. P.M.

## CAPO V

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

## Articolo 40

Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune: Cimitero di Billiemme; Cimitero dei Cappuccini; Cimitero di Brarola.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 59, 68, 69, 71, 72 e 73 del Reg. P.M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M.

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre in pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Reg. P.M.

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Artt. 337 e 340 T.U.LL.SS.

## Articolo 41

Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

A) nell'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico.

Il Sindaco può concedere, a richiesta alle Comunità straniere che fanno domanda, di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, in concessione un'area adeguata nel Cimitero. (art. 100 Reg. P.M.)

Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 14.

B) fuori del cimitero può essere autorizzata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentita l'USL, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità d'uso previste agli artt. 101 e 104 del Reg. P.M.

Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, ecc. con autorizzazione del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Reg. P.M.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Unità Sanitaria Locale in tema di polizia mortuaria.

Artt. 100, 101 e 104 del Reg. P.M.

## Articolo 42

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone concessionarie (o comunque aventi diritto) di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate e i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Reg. P.M.

Art. 50 Reg. P.M.

## Articolo 43

Ammissione nei reparti acattolici e nei reparti destinati a Comunità straniere

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi "iure sanguinis", nell'ordine di cui all'articolo 3.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ammessi nel cimitero le salme delle persone concessionarie (o comunque aventi diritto) di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Le stesse modalità, per quanto compatibili, sono previste per le salme interessanti le Comunità straniere che fruiscono di reparti propri.

## Articolo 44

Ammissione nel reparto nati morti ecc.

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i resti anatomici, i feti ed i prodotti abortivi del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Art. 50 Reg. P.M.

## Articolo 45

Ammissione nei cimiteri delle frazioni

Nei cimiteri delle frazioni sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

Sempre a seconda della disponibilità di aree o manufatti possono trovare sepoltura anche salme di persone non residenti specificatamente in detti territori.

#### Articolo 46

##### Sepulture comuni per inumazione

Le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno di seppellimento, sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20;  
larghezza m. 0,80; superficie per posto mq. 3,50;
- b) per i minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50;  
larghezza m. 0,50; superficie per posto mq. 2.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

La durata può essere superiore al periodo decennale se ricorrono le condizioni previste all'art. 82 del Reg. P.M.

Artt. 69, 71, 72, 73 e 82 Reg. P.M.

#### Articolo 47

##### Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito o messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 70 Reg. P.M.

#### Articolo 48

##### Sepulture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi, edicole o cripte e simili, colombari - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al succ. art. 49.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tomba o nicchia separati. I criteri attinenti le strutture dei loculi sono specificati all'art. 76 del Reg. P.M.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 69 e segg.

Art. 76 Reg. P.M.

#### Articolo 49

##### Sepolture private

Le sepolture private possono consistere in:

- a) cripte funerarie (con camera sotterranea e un piano loculo fuori e non);
- b) edicole funerarie (o cappella o monumento) (costruzione in sopraelevazione con o senza camera sotterranea);
- c) colombari per salme;
- d) cellette ossario per resti mortali;
- e) colombari per urne cinerarie (per ceneri derivanti da cremazione).

La durata delle concessioni per sepolture private viene così determinata:

- concessione di aree per cripte ed edicole: anni 99;
- concessione di colombari per salme: anni 50;
- concessione di cellette ossario: anni 30;
- concessione di colombari per urne cinerarie: anni 50.

#### Articolo 50

##### Deposito in loculi provvisori

Appositi loculi sono destinati al deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento di specifico canone e relativa cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili.

#### Articolo 51

##### Sistemazione definitiva - rimborsi

Provveduto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposto il canone dovuto, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'Ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

## Articolo 52

Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

## Articolo 53

Sala per autopsie

Nel cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M.

## Articolo 54

Ossario comune

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

~~Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.~~

Artt. 67 e 43 Reg. P.M.

## Articolo 55

Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U. LL. SS. e del Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento di soppressione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita, l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 84.



Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Artt. 96, 97, 98 e 99 Reg. P.M.

#### Articolo 56

##### Costruzione ed ampliamento del cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento di P.M., relativi anche all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al Cimitero.

(Art. 60 del Reg. P.M.)

#### Articolo 57

##### Zona di rispetto

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m. 100 per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a m. 50 per gli altri Comuni.

Art. 57 Reg. P.M.; art. 338 T.U.LL.SS.;

Circolare Presidente Reg. Piemonte del 9/12/1987 n°16/URE

#### Articolo 58

##### Planimetrie

Gli Uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto cimiteriale. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

Art. 54 Reg. P.M.

## CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

## Articolo 59

Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione.

Le esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal Sindaco e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Art. 82 Reg. P.M.

## Articolo 60

Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi o nei gruppi di loculi, colombari e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; nel limite del possibile e del programmabile, di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la Ricorrenza dei Defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate od estumulate.

## Articolo 61

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del personale sanitario competente dell'Unità Sanitaria Locale e di un incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Si specifica, a maggior chiarimento, in richiamo all'art. 84 del Reg. P.M., che le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Artt. 83 e 84 Reg. P.M.

## Articolo 62

### Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il personale sanitario competente dell'USL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il suddetto personale sanitario dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Stante la situazione locale e le condizioni ambientali esistenti, le estumulazioni vengono ad essere sospese nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Il Sindaco, in applicazione del citato art. 88 del Reg. P.M., può, tuttavia, in casi discrezionali, disporre l'estumulazione in qualunque mese dell'anno. Tale deroga è opportuno che sia limitata alle situazioni veramente contingenti.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

L'estumulazione deve essere eseguita alla presenza del personale sanitario competente dell'USL e di un incaricato del servizio di custodia del cimitero, in ottemperanza al disposto dell'art. 83 del Reg. P.M.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 81.

Artt. 86, 87, 88 e 89 Reg. P.M.

## Articolo 63

### Esumazioni - modalità operative

Le operazioni di esumazioni sia interessanti salme in fosse o cripte, edicole o colombari, dovranno essere eseguite con la massima discrezione e rispetto.

E' opportuno, nel limite del possibile e delle esigenze, isolare, con i necessari accorgimenti, l'area di intervento, onde evitare il transito e l'accesso a persone estranee e non interessate alle operazioni in svolgimento.

Le operazioni materiali di esumazione dovranno essere esperite con le più scrupolose osservanze delle norme igienico-sanitarie, nonchè il feretro e/o i residui del medesimo, i resti mortali, ecc. non dovranno essere collocati, anche solo temporaneamente, sulla terra o pavimento o selciato, ma bensì su apposita plancia di zinco con bordatura in rilievo, idonea a contenere eventuali liquami o simili, appositamente predisposta ed operativamente valida per l'esecuzione degli interventi specifici.

Il trasporto dei resti mortali all'ossario comune deve avvenire con accorgimento che detti resti siano posti in apposito contenitore di zinco o simile, in modo che detti resti non siano assolutamente in vista e, quindi, visibili lungo il tragitto.

#### Articolo 64

##### Operazioni vietate - Denuncia

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 87 Reg. P.M.

#### Articolo 65

##### Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepoltura di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la Legge 23 dicembre 1865 n°270 e successive modificazioni.

---

#### Articolo 66

##### Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale occorre fare riferimento all'art. 85 del D.P.R. 285/90 ed alla circolare del P.G.R. del 25/6/1992 - 14/SAN/ECO pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 1/7/1992.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 85 Reg. P.M.

## Articolo 67

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

E' fatto ovviamente obbligo ad osservare le più strette norme igienico-sanitarie per quanto concerne il recupero, la ripulitura, la disinfezione, il trasporto, la consegna, la conservazione, ecc. degli oggetti in questione.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

## Articolo 68

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

~~Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 3° grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.~~

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero od in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, in via straordinaria, a richiesta, concessi alla famiglia.

## CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE - RETROCESSIONEA) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

## Articolo 69

Colombari per salme - Colombari per urne cinerarie -  
Collette osuario

- Colombari per salme: i colombari sono concessi in uso ad esclusivo scopo di tumulazione di un solo cadavere, fatta eccezione della madre col figlio morti all'atto del parto.

La Concessione dei colombari é fatta per il periodo massimo di anni 50 (art. 49), previo pagamento della prescritta tariffa, per la tumulazione di salma da designarsi nell'atto di concessione. Si precisa, a maggior chiarimento, che i colombari sono di assegnazione specifica e personale, quindi non possono essere utilizzati o trasferiti a terzi, ma devono essere occupati unicamente dal destinatario preconfigurato nell'atto di concessione.

La concessione di colombari (o loculi) é consentita anche a persone viventi. Tuttavia nella richiesta della concessione e nel conseguente atto dovrà essere specificata l'assegnazione personale del colombario (o loculo) che verrà ad occuparsi - a suo tempo - dal soggetto designato.

I colombari in fase di progettazione o in corso di costruzione possono essere dati in concessione, previo il pagamento totale della tariffa corrispondente. In tal caso, ovviamente, il concessionario verrà a disporre del colombario (o loculo) ad ultimazione della costruzione e a collaudo intervenuto della medesima. In caso di decesso, nel frattempo, del soggetto a cui é destinato il colombario (o loculo) non ancora agibile, il Comune provvederà alla tumulazione in via provvisoria e temporanea in altro manufatto. Il trasferimento della salma al colombario (o loculo) di concessione é a carico del Comune (salvo per l'eventuale avvolgimento supplementare in zinco).

~~La tumulazione in colombario, la murazione e la posa in opera della lastra di chiusura sono eseguite a cura del Comune; le spese conseguenti di tale operazione sono a carico del concessionario o degli eredi del medesimo.~~

L'iscrizione, la collocazione di fotografia e la posa di accessori (secondo il tipo consentito) sono a carico del concessionario o suoi eredi.

La chiusura del colombario deve essere curata in modo che in nessun caso i liquidi provenienti dalla decomposizione possano trapelare verso l'esterno. Se ciò si verificasse il concessario o i suoi eredi, a proprie spese, saranno tenuti alla immediata riapertura del colombario, con le modalità prescritte, ed operare gli interventi sul feretro per rimediare all'inconveniente ed a sistemare gli eventuali danni arrecati sia al manufatto di propria concessione sia alle lastre di chiusura interessanti gli altri colombari.

In caso di inadempienza il Comune avrà diritto, previa diffida, ad operare gli interventi con la massima urgenza, addebitando le spese conseguenziali alla parte interessata, qualora non ritenesse opportuno invece a procedere direttamente all'estumulazione della salma e collocare la medesima mediante inumazione in campo comune. In tal caso potrà disporre del colombario per altra concessione e ciò senza restituzione di alcuna quota o indennizzo.

- Colombari per urne cinerarie: i colombari sono concessi in uso di un'unica urna cineraria.

La concessione è fatta per un periodo massimo di anni 50 (art. 49), previo pagamento delle prescritta tariffa, per la collocazione delle ceneri della salma da designarsi nell'atto di concessione. Si precisa, a maggior chiarimento, che i colombari sono di assegnazione specifica e personale, quindi non possono essere utilizzati o trasferiti a terzi, ma devono essere occupati unicamente dal destinatario preconfigurato nell'atto di concessione.

La concessione di colombari è consentita anche a persone viventi. Tuttavia nella richiesta di concessione e nel conseguente atto dovrà essere specificata l'assegnazione personale del colombario che verrà ad occuparsi - a suo tempo - dal soggetto designato.

La tumulazione in colombario e la posa in opera della lastra di chiusura sono eseguite a cura del Comune; le spese conseguenti a tale operazione sono a carico del concessionario o degli eredi del medesimo.

L'iscrizione, la collocazione di fotografia e la posa di accessori (secondo il tipo consentito) sono a carico del concessionario o suoi eredi.

- Cellette ossario: le cellette ossario sono concesse in uso ad esclusivo scopo di collocazione di resti mortali di una sola salma.

La concessione delle cellette ossario è fatta per il periodo massimo di anni 30 (art. 49), previo il pagamento della prescritta tariffa, per la collocazione dei resti mortali della salma da designarsi nell'atto di concessione. Si precisa, a maggior chiarimento, che le cellette ossario sono di assegnazione specifica e personale, quindi non possono essere utilizzate o trasferite a terzi, ma devono essere occupate unicamente dal destinatario preconfigurato nell'atto di concessione.

Le cellette ossario non possono essere concesse se non al momento dell'effettiva collocazione della cassetta contenente i resti mortali. Non è possibile, quindi, la concessione delle stesse per l'occupazione - a suo tempo.

La collocazione della cassetta e la posa in opera della lastra di chiusura sono eseguite a cura del Comune; le spese conseguenti a tale operazione sono a carico del concessionario.

L'iscrizione, la posa di fotografia e di accessori (secondo il tipo consentito) sono a carico del concessionario.

## Articolo 70

### Manutenzione dei colombari e delle cellette - Sistemazione e manutenzione coprifossa

La manutenzione delle strutture comprendenti colombari e cellette ossario compete al Comune.

La sostituzione, la riparazione, il riattamento delle lastre di chiusura dei colombari e delle cellette ossario sono a carico del concessionario se gli inconvenienti rilevati derivano da interventi sulle medesime prodotti dallo stesso.

La collocazione, la posa, la sistemazione e la manutenzione dei coprifossa riguardanti le inumazioni in campi comuni sono a totale carico dei familiari del defunto o di coloro al medesimo legati od interessati.

## Articolo 71

Decadenza concessioni colombari (o loculi) e cellette ossario -  
Sistemazione delle salme e dei resti mortali

Alla scadenza del periodo di concessione, di cui all'art. 49, il Comune ri-entrerà in piena disponibilità dei manufatti identificantisi in colombari (o loculi) e cellette ossario, senza nulla corrispondere ai concessionari.

Le salme, i resti mortali e le ceneri ivi contenuti troveranno collocazione in campi fosse o nell'ossario comune. Per le salme comunque esumabili il Comune provvederà direttamente all'esumazione ed alla collocazione dei relativi resti mortali nell'ossario comune. Se la mineralizzazione non é completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comune.

Gli interventi sopra specificati saranno preceduti da appositi avvisi collocati direttamente presso i manufatti interessati all'operazione, oltre che all'ingresso del cimitero, almeno tre mesi prima dell'inizio della stessa.

## Articolo 72

Rinnovo concessioni

Alla scadenza del periodo di concessione di colombari (o loculi) e delle cellette ossario il concessionario (o chi per esso) può richiedere il rinnovo della concessione per ugual periodo, o anche periodo inferiore, corrispondendo il pagamento di un importo pari al 75% della tariffa in vigore al momento della richiesta per la concessione del manufatto in questione.

La domanda deve essere inoltrata alla Direzione Cimiteri almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

## Articolo 73

Rinuncia di colombari (o loculi) - Retrocessioni e rimborsi -  
Cellette ossario

E' in facoltà dei concessionari di rinunciare in qualsiasi tempo alla concessione di colombari (o loculi).

In tal caso, qualora la retrocessione sia accettata dall'Amministrazione Comunale, i retrocedenti avranno diritto di ottenere parzialmente il rimborso di quanto hanno versato al Comune per la concessione, nelle misure appresso indicate:

- a) se la retrocessione ha luogo entro i primi due anni dall'avvenuta concessione (dalla data di stipulazione dell'atto di concessione) e nel loculo non è stata tumulata nessuna salma (o collocata urna cineraria), l'80% dell'importo effettivamente versato (IVA e spese di contratto escluse);
- b) se la retrocessione ha luogo dopo il primo biennio o comunque entro il primo decennio della concessione, ovvero nel primo biennio, ma quando già sia stata tumulata una salma, il 60% dell'importo effettivamente versato (IVA e spese di contratto escluse);



- c) se la retrocessione ha luogo nel periodo intercorrente tra il decimo ed il ventesimo anno, il 50% dell'importo effettivamente versato (IVA e spese di contratto escluse);
- d) se la retrocessione ha luogo oltre il ventesimo anno e non oltre il trentesimo anno, il 40% dell'importo effettivamente versato (IVA e spese di contratto escluse);
- e) se la retrocessione ha luogo oltre il trentesimo anno, il 30% dell'importo effettivamente versato (IVA e spese di contratto escluse).

Il concessionario (o chi per esso - avente diritto), dovrà presentare domanda, in carta legale, alla Direzione Cimiteri corredata, se ancora in possesso, dell'atto di concessione a suo tempo rilasciato.

Qualora il concessionario (o chi per esso - avente diritto) non inoltri domanda di retrocessione, il Comune, constatato il trasferimento della salma interessata al colombario (o loculo) per collocazione della stessa in altra sepoltura o l'esumazione della medesima con conseguente sistemazione dei resti mortali in apposita sede, può d'ufficio promuovere la procedura di retrocessione, con rimborso di quanto di competenza a chi avente diritto, assumendo in tal modo la disponibilità del colombario (o loculo) dismesso, in forza del fatto che detto colombario (o loculo) non può essere ulteriormente utilizzato o trasferito a terzi.

Per quanto concerne le cellette ossario, lo sgombero o svuotamento delle stesse prima della scadenza della concessione, non comporta alcun diritto a rimborso o indennizzo, anche parziale. All'atto in cui si presentano vuote e dismesse le stesse sono di piena disponibilità del Comune.

## B) SEPOLTURE IN CRIPTE O IN EDICOLE FUNERARIE

### Articolo 74

#### Modalità di concessione

La concessione di aree per la costruzione di sepoltura identificantesi in cripte o in edicole funerarie (art. 49), può effettuarsi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, a più persone, ente, comunità; può essere concessa anche a più soggetti e famiglie, fissando eventualmente, se richiesto, le rispettive quote o l'assegnazione specifica dei loculi esistenti.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi a norma delle disposizioni vigenti. Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche o vincoli relativi alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area di cui alla tariffa prescritta.

Il richiedente (o i richiedenti) deve proporre domanda di concessione, in carta legale, direttamente alla Direzione Cimiteri. Nella stessa il suddetto (o i suddetti) deve indicare il numero dei loculi nonché la collocazione dei medesimi che andranno a costruirsi (sempre compatibilmente con i limiti determinati dal Comune in sede di lottizzazione e destinazione delle aree); può, anche, essere precisata la distribuzione ed assegnazione specifica dei loculi in capo ai singoli destinatari (in difetto si ritiene il complesso del manufatto "in comunione" tra tutti i concessionari).

## Articolo 75

Durata della concessione - Rinnovo

La concessione di area per cripte o edicole funerarie, ai sensi dell'art. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il Comune di Vercelli ha determinato, quale periodo per la concessione di cui in oggetto, la durata di 99 anni (art. 49):

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento dell'importo che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale di volta in volta, tenendo presenti molteplici fattori correnti all'epoca di richiesta del rinnovo stesso, quali il prezzo delle aree in vigore, lo stato di manutenzione delle opere, i presunti costi per riattamenti e migliorie, la disponibilità dei loculi, nonché le condizioni generali cimiteriali emergenti.

## Articolo 76

Progetto - Costruzione delle opere - Termine - Limite di impiego dell'area - Ristrutturazioni e riattamenti -

Le costruzioni fuori terra e in sopraelevazione interessanti cripte ed edicole, monumenti, ecc. e qualunque altra costruzione anche attigua al muro di cinta non potranno essere erette se non prima approvato dall'Amministrazione Comunale il progetto, udito il parere della Commissione Edilizia e dell'USL.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; la struttura delle opere stesse deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Il Comune, in base alle specificazioni adottate in sede di lottizzazione delle aree, determinerà il numero dei loculi da proporsi nelle specifiche costruzioni sia in sopraelevazione (edicole funerarie) sia da eseguirsi in cripta (o interrati).

La concessione dell'area per la costruzione di edicole funerarie (o cappelle), cripte (o tombe), monumenti e simili, impegna la presentazione del progetto e la conseguente esecuzione dell'opera, pena la decadenza delle opere relative e il diritto di concessione dell'area stessa, entro determinate scadenze.

Ai concessionari delle aree per edicole funerarie (o cappelle) è concesso il termine di anni due (decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto di concessione dell'area) per la costruzione e l'ultimazione dell'edicola stessa.

Ai concessionari delle aree per cripte (o tombe basse, monumenti e simili) è concesso il termine di anni uno (decorrente dalla data di stipulazione dell'atto di concessione dell'area).

Trascorsi detti periodi i lavori non potranno più essere iniziati. La concessione si intenderà risolta ed il Comune rientrerà nella piena disponibilità dell'area sepolcrale, previo rimborso al concessionario della quota pari al 75% del prezzo dell'area pagato dal concessionario (inclusa IVA e spese di contratto).

Se i lavori sono già iniziati, potranno, invece, essere proseguiti; in tal caso il concessionario pagherà al Comune una indennità pari al 5% annuo del valore dell'area (in riferimento alla tariffa in vigore nel periodo interessato) ed irragione del periodo di ritardo effettivo constatato oltre il termine prefisso.

La Direzione Cimiteri fisserà, comunque, per la protrazione di tempo, una scadenza per l'esecuzione e l'ultimazione della costruzione, che non potrà, in ogni caso, superare un anno, oltre il termine normale già previsto, per la costruzione delle cripte (o tombe) e di due anni, oltre il termine normale già previsto, per la costruzione di edicole funerarie (o cappelle).

Trascorso detto ulteriore termine, senza che le opere siano state compiute e ultimate, la concessione si intenderà risolta e il Comune potrà disporre sia dell'area sia della costruzione e dei manufatti insistenti sul soprasuolo e nel sottosuolo, previo il rimborso al concessionario della quota pari all'80% del prezzo dell'area pagato e risultante dall'atto di concessione (esclusa IVA e spese di contratto). Per le opere già costruite ed erette il Comune non provvederà ad alcun indennizzo.

Ad opera finita e prima dell'uso, ogni costruzione funeraria (edicole, cripte, monumenti e simili) deve essere collaudata e deve essere dichiarata agibile ed usabile, in quanto la stessa deve risultare conforme al progetto approvato ed osservante delle norme igienico-sanitarie prescritte.

Le cripte (o tombe) ad uso privato nel cimitero sono soggette a servitù, per cui sussiste l'obbligo ai concessionari di permettere ai titolari delle aree limitrofe interessati alla costruzione di edicole funerarie di sporgere con cornici, cornicioni, mensole, grondaie, e simili sull'area di loro pertinenza per un massimo di cm. 50, senza però dare alcun danno con stillicidi o scarichi.

Per gli interventi di ristrutturazione e di riattamento necessita apposita autorizzazione edilizia.

La richiesta deve essere presentata, in carta legale, alla Direzione Cimiteri, corredata della relativa documentazione e di progetto.

Le opere devono essere eseguite entro il termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In difetto l'autorizzazione sarà revocata.

Prima di iniziare gli interventi edilizi necessita il nulla-osta dell'Ufficio Comunale preposto, nonché per le nuove costruzioni il pagamento del corrispettivo a tariffa commisurato alla cubatura del manufatto interessato.

## Articolo 77

### Sepulture di famiglia per inumazione

Il Comune può anche lottizzare aree per sepolture di famiglia e collettività a sistema di inumazione; in tal caso le medesime devono essere dotate di adeguato ossario (art. 90 Reg. P.M.).

La Direzione Cimiteri provvederà a prevedere eventuali criteri di recinzione e modalità d'uso e manutenzione, a cui il concessionario è tenuto osservare.

A queste sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni e per le esumazioni.

## Articolo 78

Manutenzione sepolture private

Il Concessionario, ed i suoi successori, ai sensi dell'art. 63 del Reg. P.M., sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; a provvedere alla pulizia; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

Il concessionario per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportano riparazioni, sostituzioni, variazioni, installazioni, ecc. deve chiedere specifica autorizzazione alla Direzione Cimiteri.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco ricorrerà al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti ed indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Il concessionario deve scrupolosamente prestare attenzione di non recare alcun danno od inconveniente alle aree limitrofe destinate sia a cripte (o tombe) sia ad edicole (o cappelle); é vietato lo stillicidio sulle costruzioni altrui e gli eventuali ingombri di area circostante la cripta od edicola di concessione.

E' vietato porre vasi, contenitori per fiori o piante, e qualsivoglia altro oggetto o manufatto, contrario al buon gusto e al rispetto del luogo, di ingombro al passaggio e alla circolazione veicolare, nonché dannoso alla manutenzione e conservazione di viali, stradini, piante, pavimentazioni, sedimi e selciati ed opere varie.

## Articolo 79

Aventi diritto

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza "iure sanguinis" in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni espresse nell'atto di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del concessionario (o titolare) il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi; gli ascendenti.

Il Comune di Vercelli, per maggior chiarezza, viene a determinare che la tumulazione in cripte (o tombe) e in edicole (cappelle) di concessione é consentita, oltre che al concessionario e al di lui coniuge, ai familiari del concessionario di cui al sottospecificato specchio:

a) Parenti in linea retta fino al 3° grado:

- bisnonno e bisnonna
- nonno e nonna
- padre e madre
- figlio e figlia
- nipote
- pro nipote

## b) Parenti in linea collaterale fino al 2° grado:

- pro zio e pro zia
- zio e zia
- fratello e sorella
- cugini di 1° grado

## c) Affini fino al 2° grado:

- suoceri
- cognato e cognata

Per il coniuge legalmente separato necessita il consenso scritto del concessionario.

Per il coniuge passato a seconde nozze é richiesto il consenso scritto da parte dei figli del "de cuius" o degli eredi legittimi.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione (al momento della stipulazione dello stesso), così anche per maggiori limitazioni.

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito (nell'atto di concessione o in sede di testamento) la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente il diritto di sepolcro é permesso ogni qual volta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario (nell'atto di concessione) o in atto di divisione (vedasi successivo articolo 87), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari aventi diritto é dato dall'ordine di premorienza.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, é tenuto a comunicare la nuova residenza e il nuovo indirizzo all'Ufficio cimiteri.

La concessione in uso é strettamente personale al concessionario e sua famiglia e per sua natura deve rimanere indivisibile fra tutti gli aventi diritto. Quando, per via di successione legittima, una concessione venga devoluta a più persone, essa non cesserà di essere considerata come unica; ed i concessionari rimarranno responsabili in modo solidale ed indivisibile per l'uso della concessione stessa.

L'erede (o gli eredi) è tenuto, nel termine di sei mesi, a provvedere alla denuncia di trapasso di concessione, dimostrando con la presentazione della documentazione richiesta dall'Ufficio il diritto alla titolarità della sepoltura.

In una tomba di famiglia non si può tumulare un numero di salme superiore a quello previsto dal progetto.

Nella concessione a collettività o enti o associazioni il diritto d'uso é riservato alle persone regolarmente iscritte o facenti parte dell'ente concessionario, contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri eventualmente stabiliti nei regolamenti comunali.

## Articolo 80

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia (o di collettività), previa autorizzazione del Comune, il concessionario ha facoltà di collocare lapidi, ricordi, luci, lampade votive, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o dispersi o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

## Articolo 81

Estumulazione ed esumazione - Vincolo

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate ed esumate, a richiesta del concessionario, purchè siano decorsi almeno trenta anni dalla tumulazione.

Detta durata viene assunta e suggerita in rapporto al periodo presunto per la mineralizzazione completa della salma, stante le condizioni climatiche ed ambientali locali. Tuttavia, se richiesto, l'Ufficio autorizza, valutate le motivazioni, esumazioni anche anticipatamente a tale durata.

I resti possono essere conservati nella sepoltura stessa o in apposito ossario o in singole cellette, come richiesto.

La domanda di esumazione deve essere inoltrata all'Ufficio Comunale preposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione e di esumazione, per tutta la durata della concessione o parte di essa, per tutte o per alcune salme. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari e ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

Qualora per testamento o per espressa volontà un'avente diritto alla tumulazione disponesse di non essere estumulato ed esumato, per un determinato periodo, se tale condizione viene accettata dal concessionario (o dai concessionari) all'epoca della tumulazione del citato beneficiario, non si renderà possibile ed operabile alcun intervento in tal senso. L'accettazione deve essere resa per iscritto.

## Articolo 82

Diritto d'uso - Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro (art. 93 Reg. P.M.).

L'uso delle sepolture non può dai concessionari o loro eredi essere ceduto, nè in tutto nè in parte, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati.

La concessione sarà trasmissibile soltanto per eredità ai discendenti ed ascendenti ed in mancanza di questi agli altri aventi diritto nei modi contemplati dalla legge regolante le successioni.

I diritti e gli obblighi relativi passeranno, alla morte del concessionario, all'erede o agli eredi legittimi che provino, a sensi di legge, questa loro qualità.

Le concessioni, quindi, essendo inalienabili, qualunque cessione parziale o totale che risultasse fatta a titolo remunerativo o gratuito sotto qualsiasi forma, è severamente vietata, e quindi improduttiva di effetti. Il Comune, in tal caso, ha diritto di dichiarare risolta la concessione e di disporre dell'area, costruzione, monumenti ed accessori, senza obbligo di alcun rimborso o di indennità, provvedendo però eventualmente alla rimozione e alla collocazione delle salme osservando quanto disposto dall'art. 85.

### Articolo 83

#### Concessione aree supplementari e concessione di sopraelevazioni di cripte esistenti

E' possibile la concessione di supplemento di area a quella già prevista ed oggetto di lottizzazione e di intervenuta concessione, se sussistono le condizioni di disponibilità, assegnabilità ed usabilità.

Il richiedente deve inoltrare specifica domanda, indicando la superficie e la destinazione dell'utilizzo, nonché provvedere al versamento del relativo prezzo secondo tariffa. La concessione deve risultare da apposito atto.

E' consentita, valutate le condizioni generali e specifiche delle zone cimiteriali da parte dell'Ufficio, la sopraelevazione di cripte già esistenti per la costruzione di edicole o di monumenti o di colombari, alle sottospecificate condizioni:

a) sulle aree definite o identificantesi quali perimetrali prospicienti su viali o stradini (di cui ad apposito elenco redatto dall'Ufficio Cimiteri) è possibile la sopraelevazione con costruzione di edicola o colombari o monumento purché in una fila o serie di tombe basse (o cripte), confinanti l'una con l'altra, venga osservato il criterio di intercalare una tomba bassa (o cripta) con una edicola.

Praticamente non è possibile addivenire a sopraelevazione su area o cripta confinante già con un'edicola. Ove non sussista alcuna costruzione deve intercorrere uno spazio vuoto o distanza pari almeno alla misura del fronte di una tomba;

b) non è consentita la sopraelevazione di cripte (o aree a giardino) negli emicicli fronteggianti i portici di cui al Campo Santo Vecchio e al Campo Santo Nuovo;

c) non è consentita la sopraelevazione di cripte esistenti nei campi interni.

La concessione di sopraelevazione è comunque sempre subordinata a valutazioni, da parte dell'Ufficio Comunale, di carattere sia di opportunità, sia di estetica nonché di natura architettonica.

Eventuali deroghe vengono pertanto rimesse sempre all'Ufficio preposto che può autorizzare detti interventi, purché basati su motivazioni adeguate ed accettabilmente valide.

E' consentito, per la sopraelevazione di cripte, la cessione da parte del concessionario del diritto di superficie a terzi. Tale concessione deve essere oggetto di apposito atto.

Il diritto a sopraelevare comporta il pagamento di apposita tariffa incidente sulla superficie dell'area interessata.

## Articolo 84

Retrocessione al Comune di aree sepolcrali; di cripte (o tombe); di edicole (o cappelle); di loculi

E' in facoltà dei concessionari di rinunciare in qualsiasi tempo alla concessione o a parte di essa. In questo caso, qualora la rinuncia sia accettata dall'Amministrazione Comunale, verranno osservati i sottospecificati criteri valutativi e le condizioni appresso precisate.

- a) Aree sepolcrali libere : il concessionario (o gli eredi aventi diritto) di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza (di cui all'art. 76), può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso pari all'80% del prezzo dell'area pagato (IVA e spese di contratto escluse);
- b) Area con parziale costruzione: il concessionario qualora non intenda portare a termine la costruzione intrapresa, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza (di cui all'art. 76), può retrocedere l'area con parziale costruzione al Comune, ottenendo il rimborso pari all'80% del prezzo dell'area pagato (IVA e spese di contratto escluse). A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 76;
- c) Cripte (o tombe); edicole (o cappelle); loculi - Rinuncia ai diritti: i titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune, che se accetta, dispone i seguenti rimborsi od indennizzi:
- il 75% del valore attribuito dall'Ufficio al manufatto se la concessione è compresa nel primo decennio della concessione stessa (si fa riferimento alla data di stipulazione dell'atto);
  - il 60% del valore attribuito dall'Ufficio al manufatto se la concessione è compresa tra i dieci ed i quindici anni dalla concessione stessa (si fa riferimento alla data di stipulazione dell'atto);
  - il 50% del valore attribuito dall'Ufficio al manufatto se la concessione è compresa tra i quindici ed i vent'anni dalla concessione stessa (si fa riferimento alla data di stipulazione dell'atto);
  - il 30% del valore attribuito dall'Ufficio al manufatto se la concessione data oltre i vent'anni (si fa riferimento alla data di stipulazione dell'atto).

L'attribuzione di valore del manufatto, oggetto della retrocessione, compete esclusivamente all'Ufficio Cimiteri, il quale stabilirà detta valutazione in rapporto, tra l'altro, ai posti disponibili, allo stato di conservazione e di presentazione delle opere, alla possibile collocazione del manufatto interessato, alla natura della costruzione, alla posizione della stessa, alla dislocazione dei loculi, alla sfruttabilità dei medesimi, nonché alla situazione generale e alle condizioni esistenti nel cimitero.

Si precisa, per maggior chiarezza, che l'Amministrazione Comunale ha quindi la facoltà di accettare la retrocessione, per cui non è assolutamente tenuta od obbligata ad accettare alcuna retrocessione.



## Articolo 85

Recupero di aree o cripte (tombe) o edicole (cappelle) a favore del Comune

Le aree o le cripte (o tombe) o le edicole (o cappelle) che si presentano in stato di abbandono e di palese incuria o pericolanti possono essere oggetto di dichiarazione di decadenza della relativa concessione da parte del Comune.

Le medesime si intenderanno abbandonate o in stato di incuria o pericolanti quando rendendosi necessarie opere di manutenzione di qualsivoglia natura o di riparazione, detti interventi non vengono apportati e soddisfatti.

La Direzione Cimiteri dovrà in tal caso promuovere le sottospecificate procedure:

- sopralluogo e relazione tecnica da parte di personale qualificato per constatare lo stato di abbandono e di palese incuria delle aree e delle costruzioni;
- ispezione delle cripte e delle edicole al fine di rilevare quanto in esse contenuto e conservato;
- controllo delle schede e dei registri di catasto cimiteriale, nonché degli atti relativi alla concessione;
- individuazione degli intestatari della concessione e verifica dei dati emergenti presso gli Uffici anagrafici, ricerche ed indagini per addivenire alla reperibilità dei medesimi;
- individuata la reperibilità dell'intestatario (o degli intestatari) disporre, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ingiunzione di intervento manutentivo o di riparazione o di ristrutturazione, da operarsi entro un termine fissato;
- dichiarazione di eventuale irreperibilità dei medesimi;
- esposizione o affissione sia sull'area o presso la cripta od edicola in stato di abbandono e di incuria, sia presso l'entrata del Cimitero, di apposito avviso, col quale viene ad informarsi del constatato di abbandono dell'area o dell'opera insistente, dell'esito delle ricerche esperite per il reperimento di intestatari (o di eventuali eredi), nonché l'invito ad eventuali aventi diritto di contattare l'Ufficio Cimiteri, e, per ultimo, la determinazione di decadenza del diritto di concessione sull'area in questione pronunciata dal Comune. Detto avviso dovrà essere esposto per almeno tre mesi;
- l'avviso in questione starà affisso anche all'albo pretorio e verrà obbligatoriamente pubblicato su due giornali locali.

Le salme, contenute nel sepolcreto interessato, saranno, a discrezione del Comune, trasferite in altra sede ed ivi tumulate per un periodo massimo di anni 30, quindi esumate e collocate nell'ossario comune. In alternativa il Comune può disporre l'esumazione delle stesse e collocare i resti mortali in cellette con le modalità di cui al comma seguente.

I resti mortali contenuti nel sepolcreto interessato saranno collocati in apposite cellette ossario ed ivi mantenuti per un periodo massimo di anni 30, quindi deposti nell'ossario comune.

Il Comune disporrà come riterrà opportuno dell'area e della costruzione esistente, relativa alla concessione dichiarata decaduta.

Eventuali monumenti od opere d'arte saranno conservati a cura del Comune, collocandoli ove riterrà opportuno.

Qualora il concessionario o chi per esso, avente almeno una quota di partecipazione del 50%, si presenti a reclamare il possesso della sepoltura privata, entro il termine massimo di anni 5, il medesimo potrà ottenere un indennizzo pari al 30% del prezzo della sola area sepolcrale, depurato dai costi sostenuti dal Comune per la collocazione delle salme e dei resti mortali e degli eventuali interventi di demolizione e di splateamento dell'area stessa, semprechè non sussistano ragioni di pubblico interesse e non si intraveda nella richiesta del diritto da parte del concessionario uno scopo speculativo.

Nel caso venisse appurata l'estinzione della famiglia interessata alla sepoltura, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione, previo espletamento delle sopraccitate procedure, per quanto applicabili.

I provvedimenti conseguenziali alle procedure dianzi indicate dovranno essere oggetto di apposito atto deliberativo da parte dell'Organo preposto, sulla base di relazione completa e conclusiva della Direzione Cimiteri.

L'autorizzazione all'accesso ed alla circolazione con veicoli nell'ambito del Cimitero, può essere revocata in qualsiasi momento in caso di inadempienza alle norme in materia in atto o per motivi connessi alla sicurezza di persone e cose.

#### Articolo 86

##### Decadenza - Revoca - Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

- a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 76 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione;
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto (famiglia estinta) e comunque da inadempienza ai doveri di manutenzione;
- c) per scadenza naturale del periodo di concessione;

2) a revoca:

- a) per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n° 803 ed interessanti una durata eccedente ai 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero (art. 92 Reg. P.M.);
- b) nel caso venisse operata dal concessionario la cessione parziale o totale della concessione, sotto qualsivoglia forma, sia a titolo remunerativo o gratuito, di cui all'art. 82;

3) ad estinzione: per soppressione del cimitero; in tal caso verranno osservate le norme di cui agli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, e, in difetto, con pubblicazione su due giornali locali.

#### Articolo 87

##### Divisione ed assegnazione specifica dei loculi

Più titolari di una cripta od edicola possono, se d'accordo, con atto stipulato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, procedere alla divisione ed assegnazione specifica di loculi o di quote esistenti nel sepolcreto, osservando le preesistenti quote già di competenza. Tale richiesta deve essere prodotta in carta legale alla Direzione Cimiteri e le firme dei richiedenti devono essere autenticate.

Le spese d'atto sono a carico dei richiedenti.

Articolo 88

Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 68.

Articolo 89

Fascicoli o registri per sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura é istituito un apposito fascicolo o una pagina (o più) di registro, tenuto dall'Ufficio Cimiteri, nel quale sono riportati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alle successioni, alle retrocessioni ed ogni altra notizia o disposizione attinenti alla medesima.

Le successioni devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

Articolo 90

Numero di identificazione delle cripte e delle edicole

Ogni cripta (o tomba) e ogni edicola (o cappella) deve essere contraddistinta da un numero di identificazione ben visibile.

E' fatto obbligo, quindi, in fase di edificazione delle medesime all'impresa costruttrice, di collocare il numero atto a contraddistinguere l'area sepolcrale su cui viene eretta la sepoltura.

Per le costruzioni già in essere, qualora mancassero di tale segno di identificazione, é fatto carico ai concessionari di provvedere tempestivamente all'esposizione del numero di identificazione.

## CAPO VIII

CREMAZIONE

## Articolo 91

Costruzione ed esercizio del crematorio

La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del cimitero.

I progetti di costruzione del crematorio sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Il progetto deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell'impianto, nonché su sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui.

L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco.

Artt. 78 e 80 Reg. P.M. e 343 T.U.LL.SS.

## Articolo 92

Richiesta della cremazione

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4/1/1968 n°15.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al 1° e 2° comma non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal competente funzionario del Comune o dell'USL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 79 Reg. P.M.

## Articolo 93

Termini

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa e in casi in cui non si abbiano dubbi di morte apparente.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

Artt. 8, 9 e 10 Reg. P.M.

## Articolo 94

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 92, il "nulla-osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

## Articolo 95

Modalità per la cremazione

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 92 e 94.

Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 80 Reg. P.M.

## Articolo 96

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco, le cui dimensioni devono essere comprese nelle misure seguenti: lunghezza cm 50 - larghezza cm 30 - altezza cm 25.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e la data di morte.

L'urna è collocata negli appositi colombari predisposti nel cimitero (art. 80 Reg. P.M.).

La stessa può essere collocata in sepolture private e può essere accolta anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 80 del Reg. P.M.

Per il trasporto di ceneri ved. il precedente art. 39.

Art. 80 Reg. P.M.

Articolo 97

Verbale di consegna - Registro

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo esemplare di verbale é conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Presso il crematorio é tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove é stata deposta l'urna.

Artt. 52 e 81 Reg. P.M.

## CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

## Articolo 98

Orario

Il cimitero é aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Il segnale di chiusura é dato a mezzo di campana o altro sistema acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia , di pioggia o di neve, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

## Articolo 99

Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

## Articolo 100

Riti religiosi nel cimitero

Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

## Articolo 101

Circolazione veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni di accesso con veicoli nell'ambito del cimitero.

Le modalità di rilascio di dette autorizzazioni devono essere stabilite con apposito provvedimento dispositivo da parte dell'Amministrazione Comunale. Detto atto deve precisare anche gli orari ed i giorni in cui è consentita tale fruizione.

Può essere autorizzato l'accesso e la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero. Anche in detti casi deve essere rilasciata apposita autorizzazione.

L'autorizzazione all'accesso ed alla circolazione con veicoli nell'ambito del Cimitero può essere revocata in qualsiasi momento in caso di inadempienza alle norme in materia in atto o per motivi connessi alla sicurezza di persone e cose.

## Articolo 102

### Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere l'elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

## Articolo 103

### Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere; per l'esecuzione di detti interventi vale il disposto dell'art. 121.



Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi, dei colombari e delle cellette è indicato il nome, cognome e le date di nascita e di morte. Può essere posta fotografia con i criteri di cui all'art. 105.

Le donne coniugate possono indicare anche i due cognomi.

#### Articolo 104

##### Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

#### Articolo 105

##### Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto o simile; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino certe altezze (da identificarsi a seconda dei casi) e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

E' fatto, altresì, divieto, la collocazione di supporti, mensole, pendagli, o simili, ai colombari, alle cellette ossario e alle cellette per urne cinerarie.

E' vietata, pure, l'installazione di strutture di copertura o simili, mobili o fisse, dei coprifossa o delle fosse.

In caso di difetto, si disporrà, previa diffida, alla rimozione d'ufficio.

Per iscrizione di epigrafi o collocazione di fotografie su parti comuni (esempio: parete di edicole, ecc.) a più concessionari necessita il consenso scritto di tutti gli interessati. Ciò vale anche per salme o resti mortali collocati altrove o dispersi per i quali si vuole solo porre detti segni a ricordo.

Nelle cripte funerarie (o tombe o sepolcreti) che vedono più concessionari, l'utilizzo del lapidone per epigrafi è a discrezione dei singoli interessati che dovranno gestirsi direttamente gli spazi, ovviamente con riferimento alle quote delle singole competenze.

I caratteri utilizzati per le iscrizioni delle generalità del defunto e delle epigrafi, e gli accessori (esempio: anelli del loculo, portafiori, supporto lampade votive, cornici fotografie, e simili) devono essere uniformi e di analogo tipo di quelli in essere nel padiglione o nelle sepolture, in modo di evitare, anche dal lato estetico, mescolanze e discrepanze troppo evidenti e contrastanti. E' facoltà dell'Ufficio Comunale disporre per la rimozione, qualora non venisse ottemperato tale indirizzo.

## CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

## Articolo 106

Direttore del cimitero - Compiti

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Direttore (o anche più funzionari comunali), che ne risponde al Sindaco e all'Assessore incaricato di tali servizi.

Il Direttore attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari.

Sono compiti specifici del Direttore: sovrintendere alla ottemperanza degli adempimenti cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M.; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.

Possono essere costituiti, alle sue dipendenze, anche un ufficio presso il cimitero ed uno presso l'Ufficio dello stato civile. Il primo assolve i compiti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M. Il secondo cura, in particolare, il servizio denunce di morte e trasporti funebri.

Per la conduzione delle attribuzioni di ordine tecnico ci si avvale della collaborazione e dell'intervento degli Uffici Tecnici comunali.

## Articolo 107

Interratori (o seppellitori o operatori cimiteriali)

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente: lo scavo delle fosse per inumazione, secondo le norme e le modalità prescritte; la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture; le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; i trasferimenti interni, autorizzati, di salme; il servizio della camera mortuaria, della sala di osservazione e delle autopsie.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate ed i relativi ordini di seppellimento e di esumazione consegnati all'Ufficio cimiteri.

## Articolo 108

Portieri (o custodi o servizio di custodia)

Ad ogni ingresso, nelle ore di visita, è addetto un portiere per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, controllandone le autorizzazioni.

Il portiere all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella, delle camere mortuarie e di deposito, degli stabili annessi; per tali servizi usufruisce di alloggio gratuito nei locali d'ingresso.

Cessato il servizio, i portieri devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

## Articolo 109

Giardinieri (o operatori ecologici)

I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché alla pulizia e manutenzione di opere e servizi, di viali, stradini, piazzali, cunette, pozzetti, porticati e servizi ad uso del pubblico.

Detto servizio può essere concesso in appalto.

## Articolo 110

Necrofori

Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero; in particolare devono:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
- b) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura. Fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
- c) trasportare la salma dall'abitazione alla vettura e da questa alla chiesa, comprendo, se richiesto, il feretro con apposito drappo (del tipo consentito);
- d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto.

Nel percorso, dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori dal Comune;

- e) effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.

## Articolo 111

Doveri specifici del personale cimiteriale

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi-

chi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

## CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

## Articolo 112

Registri imprese - Permesso di costruzione

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno però può essere ammesso ad eseguire opere nel cimitero se non é autorizzato dalla Direzione Cimiteri.

L'Ufficio predisporrà un registro delle ditte iscritte ed autorizzate.

L'interessato deve presentare domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale o da altra certificazione a norma di legge (se richiesti) e di iscrizione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori.

Per rilievi di ordine tecnico e morale, il Sindaco può sia ricusare l'iscrizione sia disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Le ditte operanti, in via continuativa o prolungata, sono assoggettate al pagamento di apposita tassa in base a tariffa giornaliera.

Le medesime dovranno avere pure autorizzazione per l'accesso e la circolazione dei veicoli di servizio, da richiedere alla Direzione cimiteri.

## Articolo 113

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

## Articolo 114

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva autorizzazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, i termini di esecuzione dei lavori, l'eventuale spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di discarica e l'orario.

## Articolo 115

Responsabilità

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

## Articolo 116

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere (se richiesto), a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare gli spazi attigui, senza autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo eventuale orario e itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, selciati, sedimi, viali, alberi, ecc., in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o quanto eventualmente danneggiato.

## Articolo 117

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dall'art. 101; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto (se determinato) o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi (salvo eventuali eccezioni), il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

## Articolo 118

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' vietato lavorare nei giorni festivi e al sabato pomeriggio, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione.

## Articolo 119

Sospensione dei lavori

Due giorni prima della Ricorrenza dei Defunti, della Festa Lupinaria e della Ricorrenza di San Bartolomeo (ricorrenze di carattere locale) e fino ad un giorno dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, o comunque operare nell'ambito cimiteriale.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, all'eventuale smontaggio di armature e ponti (se ingombranti), salva diversa autorizzazione della Direzione.

## Articolo 120

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività -  
Parere della Commissione -

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione comunale per l'edilizia e cimiteri.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni e tracciamenti di aree nel cimitero.

Art. 94 Reg. P.M.

## Articolo 121

Lavori ed interventi di ordinaria manutenzione

I lavori e gli interventi di ordinaria manutenzione devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Cimiteri.

Il concessionario (o/e i concessionari) devono promuovere apposita domanda all'Ufficio specificando la natura dei lavori, la ditta o il soggetto che va ad eseguire i medesimi e la durata in giorni dell'intervento operativo.

La presenza giornaliera (anche se limitata) è assoggettata al pagamento di apposita tassa in base a tariffa.

Per l'accesso e la circolazione di veicoli di servizio dovrà essere richiesta apposita autorizzazione alla Direzione Cimiteri.

Articolo 122

Vigilanza - Collaudo

L'Ufficio Tecnico preposto controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

L'USL controlla l'esecuzione delle opere approvate, al fine del rilascio della dichiarazione di usabilità.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

Articolo 123

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art. 121.

## CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI

## Articolo 124

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli uffici del Comune; fornire i feretri e gli accessori relativi; effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

## Articolo 125

Attività - Veicoli - Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

## Articolo 126

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.



Articolo 127

Sospensione - Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 130 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 128

Decesso su navi e aeromobili

A tutti gli effetti del Reg. P.M. e del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

Art. 33 del Reg. P.M.

Articolo 129

Lampade votive

E' ammessa la collocazione di lampade votive sia presso cripte ed edicole, sia presso colombari e cellette ossario, nonché su fosse nei campi comuni.

Tale installazione é conseguente ad apposita domanda da presentarsi presso l'Azienda incaricata e previo il pagamento di apposito contributo di allacciamento e di conseguente canone annuo.

Articolo 130

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27/7/1934 n°1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12/7/1961 n°603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24/11/1981 n°689.

Articolo 131

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 10 luglio 1954 n°162 e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Per quanto non in esso contemplato si fa riferimento al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 all'oggetto: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" (G.U. n. 63 Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12/10/1990).

Allegato A

art. 83 - lettera a) -

Elenco aree interessanti eventuali possibili sopraelevazioni -

"Concessione sopraelevazione con costruzione di edicola o colombari o monumenti" -

- CAMPO SANTO VECCHIO;  
CAMPO SANTO NUOVO: Viale centrale longitudinale;
  
- CAMPO SANTO VECCHIO - lato Vangelo (verso muro divisorio  
con Campo Santo Ampliamento)  
lato Epistola (2° fila a ridosso del Gran Viale)  
lato Vangelo e lato Epistola (verso muro strada per Asigliano  
e verso interno reparto San  
Wermondo e Beato Amedeo)
  
- CAMPO SANTO NUOVO - lato Vangelo (2° fila a ridosso del Gran Viale)  
lato Epistola (verso muro divisorio con Campo Santo Nuovo Am-  
pliamento)  
lato Vangelo e lato Epistola (verso muro strada per Asigliano  
e verso interno reparto San  
Onorato e San Albino)
  
- GRAN VIALE: a destra ed a sinistra.

.....